

## CASSA AZIENDALE NEGATIVA

### 01. NOZIONE

Nel corso di un'ispezione l'esame delle movimentazioni di cassa può far emergere che **il saldo di cassa sia negativo**, ovvero che le operazioni in uscita superino le provvidenze in entrata.

Ovviamente tale evento non potrebbe mai accadere, pertanto legittima l'adozione di un accertamento per presunzione di esistenza di ricavi non contabilizzati.

Inoltre i verificatori possono procedere al **riscontro fisico** della cassa contabile onde compararlo con il **saldo contabile** risultante dal mastro di contabilità generale.

### 02. LA LEGITTIMAZIONE DELL'ACCERTAMENTO

Nel corso degli anni la giurisprudenza ha più volte censurato tali comportamenti ritenendo giustificata l'adozione di severi accertamenti scevri da ogni altro elemento.

Il saldo di cassa negativo:

*"induce a ritenere una presunzione di esistenza di ricavi non contabilizzati di ammontare corrispondente a quello del disavanzo di cassa rilevato"* (Cassazione 11988/2011).

All'assimilazione all'omessa contabilizzazione di ricavi non registrati si giunge senza:

*"alcuna forzatura logica"* e *"l'Ufficio non è tenuto a fornire alcuna prova ulteriore"* (Cassazione 17004/2012)

La legittimazione dell'accertamento senza altri elementi:

*"in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ... la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo ... la chiusura 'in rosso' di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura*

*logica, l'esistenza di altri ricavi, non registrati. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di attività".*  
(Cassazione 32812/2019)

L'inattendibilità delle scritture contabili e la presenza di ricavi occulti, può essere desunta dal raffronto fra il conto cassanegativo e l'analisi degli estratti conto bancari e:

*"il conto cassa aziendale con saldo negativo legittima l'emanazione di un accertamento induttivo puro"* (Cassazione 25289/2017)

**Si rammenti che la negatività del conto cassa può assumere anche indizio per una possibile situazione di riciclaggio.**

### 03. LE CONSEGUENZE

L'ufficio accertatore può rettificare il reddito d'impresa mediante l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché corroborate da requisiti di **"gravità, precisione e concordanza"** (Art 39, primo comma, lett. d) D.P.R. n. 600/1973), il cosiddetto accertamento analitico-induttivo<sup>1</sup>.

Nel caso in esame le giustificazioni dell'accertamento risalgono **direttamente dalla contabilità del contribuente** i cui elementi, palesemente errati ed ingiustificati, determinano **la modifica induttiva** del reddito imponibile.

Ovviamente la ricostruzione dei ricavi investe anche la disciplina IVA **rideterminando**, conseguentemente, il volume d'affari.

L'ammontare imponibile e l'aliquota dovuta saranno determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio.

Per quanto riguarda l'onere della prova **l'Ufficio non è tenuto a fornire alcuna prova ulteriore** a dimostrazione del rapporto tra fondo cassa e ricavi accertati.

<sup>1</sup> Per approfondimenti si veda la corrispondente Scheda in questa Sezione



**L'onere della prova risulta invertito in questo caso**, il contribuente accertato dovrà fornire prove contrarie idonee a dimostrare eventuali errori di scritturazione, problemi contabili o qualsiasi altro elemento idoneo

#### **04. LE GIUSTIFICAZIONE DEL CONTRIBUENTE**

Le esperienze di questi anni inducono a ritenere suscettibili di apprezzamento alcune tesi del contribuente, tra le quali ricordiamo:

registrazione di un pagamento di un fornitore nel conto cassa anziché nel conto banca;

registrazione dell'incasso di un credito nella voce banca anziché nel conto cassa;

registrazione cronologica prima delle uscite e successivamente delle entrate;

registrazione di uscite di cassa nei primi giorni dell'anno, in assenza della registrazione del saldo iniziale della cassa all'1 gennaio.

